



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE BILANCIO DELLA SANITÀ E DELLO SPORT**

PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - Azione 8.2 - Sub-Azione 8.2.1

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

*approvato con Determinazione n. 766 del 09/10/2025
del Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport (BURP n. 84 del 20-10-2025)*

FAQ aggiornate al 19/11/2025

CHIARIMENTO n.1

In merito alla proprietà dell'impianto sportivo e/o dell'area sportiva attrezzata oggetto dell'intervento, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, deliberata dal Consiglio Comunale, può essere considerata valida ai fini della candidatura all'avviso?

L'apposizione del vincolo – come deliberata dal Consiglio Comunale – costituisce il presupposto necessario per la legittimità del procedimento espropriativo, dal momento che le successive fasi della dichiarazione di pubblica utilità e di emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio non possono legittimamente intervenire in mancanza del vincolo in sede di programmazione.

Tuttavia, l'atto conclusione del procedimento di esproprio – unico a produrre l'effetto traslativo – è il decreto di esproprio, che consente il passaggio della titolarità dal soggetto privato al pubblico. La mera apposizione del vincolo non consente all'amministrazione comunale di poter vantare la titolarità del bene in quanto, nel corso dei 5 anni di validità del vincolo stesso, potrebbero subentrare situazioni idonee al mancato perfezionamento della procedura espropriativa, con conseguente mancata traslazione della proprietà dal privato all'amministrazione comunale.

In ragione di ciò, posto che ai fini del presente bando il requisito richiesto è quello della piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento (ovvero la piena proprietà) appare evidente come l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, deliberata dal Consiglio Comunale, non possa essere considerata sufficiente ai fini della candidatura all'avviso.

CHIARIMENTO n.2

Sono ammessi interventi su palestre comunali di edifici scolastici?

Come previsto all'art.5.1 dell'Avviso "Non sono ammissibili le proposte progettuali riguardanti il patrimonio impiantistico sportivo afferente gli Istituti scolastici." Pertanto le palestre comunali di edifici scolastici non rientrano tra gli interventi ammissibili a finanziamento.

CHIARIMENTO n.3

Nell'ambito di un intervento di recupero di un impianto da calcio comunale, per area sportiva attrezzata si può intendere il recupero dei locali a servizio del campo da calcio (spogliatoi, infermeria, servizi igienici, tribune ecc...) al fine di considerare tale intervento come intervento integrato (impianto sportivo e area sportiva attrezzata).

Come previsto all'art. 2 dell'Avviso per Area sportiva attrezzata si intende qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva. Pertanto



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE BILANCIO DELLA SANITÀ E DELLO SPORT**

i locali a servizio del campo da calcio quali: spogliatoi, infermeria, servizi igienici, tribune, non sono identificabili quali aree sportive attrezzate.

CHIARIMENTO n.4

Può fare richiesta una ASD che ha ricevuto in comodato d'uso l'impianto pubblico?

Come previsto all'art. 4.1 dell'Avviso "Possono presentare proposta progettuale, in qualità di Soggetti proponenti, le singole Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della regione Puglia che abbiano la proprietà dell'impianto sportivo e/o dell'area sportiva attrezzata oggetto di intervento". Pertanto una ASD che ha ricevuto in comodato d'uso l'impianto pubblico non rientra fra i soggetti proponenti previsti dall'Avviso.

CHIARIMENTO n.5

Si chiede se è possibile proporre un progetto che riguardi solo l'integrazione di un'area sportiva in uno stadio di calcio già funzionante. Nello specifico gli interventi rivolti allo stadio riguarderebbero solo l'abbattimento di alcune barriere architettoniche, mentre la maggior parte dell'investimento sarebbe da dedicare alla sistemazione di un'area verde confinante con lo stadio e la realizzazione di una palestra per diversamente abili da realizzare negli spazi interni dello stadio. In questo caso, sarebbero sempre necessari i pareri CONI?

Tutti i progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono soggette al parere, obbligatorio e preventivo, del C.O.N.I. ai sensi della L. 2 aprile 1968 n. 526.

CHIARIMENTO n.6

Il Comune è stato beneficiario del contributo di euro 100.000,00 a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IX - AZIONE 9.14. Attualmente l'intervento in questione è in fase di completamento.

Alla luce di quanto sopra premesso, si chiede se il Comune può comunque candidare un progetto nell'ambito dell'avviso in oggetto, riguardante ovviamente opere e/o lavorazioni diverse dall'intervento in precedenza finanziato da contributi POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IX - AZIONE 9.14.

Come previsto all'art. 5.2 dell'Avviso "Qualora la proposta progettuale abbia ad oggetto un impianto sportivo e/o area sportiva attrezzata già finanziata con le risorse a valere sulla programmazione POR Puglia 2014/2020, il Soggetto proponente dovrà dichiarare che, rispetto all'intervento oggetto del precedente finanziamento, non risulti violato il principio di stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013."

CHIARIMENTO n.7

L'impianto sportivo oggetto di candidatura è di proprietà del Comune, ma affidato in gestione (tramite avviso pubblico) ad una rete di associazioni sportive dilettantistiche. Questa rete si occupa della manutenzione dell'impianto e con i proventi dell'affitto dei campi, paga le utenze (luce, acqua, custodi, ecc). Si chiede se ciò possa essere causa di esclusione ai sensi dell'Art. 3 ultimo comma dell'Avviso

Ai sensi di quanto chiarito all'art. 3 dell'Avviso si ritiene che gli interventi proposti rispettino le condizioni di ammissibilità a finanziamento in termini di non afferenza del contributo agli Aiuti di Stato qualora l'Impianto Sportivo sia destinato "prevalentemente ad un bacino di utenza regionale e non idoneo ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri". La valutazione su detta incidenza è oggetto di valutazione da parte del Soggetto proponente.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE BILANCIO DELLA SANITÀ E DELLO SPORT**

CHIARIMENTO n.8

L'art. 8 - 8.5 lettera B afferma che l'operazione ammessa a finanziamento non deve subire la modifica della proprietà dell'infrastruttura procurando vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico. Nel caso in esame una Rete di Associazioni sportive dilettantistiche ha gestione degli impianti: si chiede se questo possa essere un elemento ostativo alla presentazione della domanda; si comunica che l'impianto rimarrà sempre di proprietà del Comune stesso.

Ai sensi di quanto chiarito all'art. 8.5 dell'Avviso, la stabilità delle operazioni è correlata alla proprietà della struttura e non alla gestione della stessa.

CHIARIMENTO n.9

L'impianto sportivo oggetto di candidatura è già stato oggetto di finanziamento grazie ad un intervento POR Puglia 2014/2020 con il quale si sono costruiti gli spogliatoi; l'intervento di riqualificazione da proporre a finanziamento con questo nuovo avviso 2021/2027 non toccherebbe gli spogliatoi, ma servirebbe a migliorare le altre strutture già esistenti al fine di renderle anche fruibili ai disabili. Si evidenzia che l'impianto sportivo è di proprietà del Comune e che non verrà modificata la destinazione d'uso.

Come previsto all'art. 5.2 dell'Avviso "Qualora la proposta progettuale abbia ad oggetto un impianto sportivo e/o area sportiva attrezzata già finanziata con le risorse a valere sulla programmazione POR Puglia 2014/2020, il Soggetto proponente dovrà dichiarare che, rispetto all'intervento oggetto del precedente finanziamento, non risulti violato il principio di stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013."

CHIARIMENTO n.10

Si chiede se una progettualità già provvista di parere CONI favorevole richiesto precedentemente (due anni fa) al bando attuale 2025 in occasione di istanza su altri bandi, possa ad oggi essere considerato valevole per il bando

Coerentemente con quanto previsto all'art. 7.2.3 dell'Avviso relativamente al sub criterio E.2 il Parere favorevole del CONI deve essere relativo al livello di progettazione approvato e candidato a finanziamento.

CHIARIMENTO n.11

L'Amministrazione comunale intende presentare candidatura per un intervento riguardante l'area esterna dell'impianto natatorio comunale, finalizzato alla riqualificazione degli spazi aperti e al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dell'impianto. Si rappresenta tuttavia che la struttura è interessata da un distinto finanziamento regionale a valere sull'Avviso approvato con A.D. n. 785/2023. Tale precedente intervento, recante differente CUP, nonché differenti caratteristiche progettuali, ha riguardato esclusivamente lavorazioni interne e funzionali all'impianto, senza interessare le aree esterne.

SI chiede se risulti ammissibile la candidatura di un intervento riguardante esclusivamente l'area esterna dell'impianto natatorio, non ricompresa nella progettualità beneficiaria del precedente finanziamento.

È possibile candidare l'intervento proposto, coerentemente con quanto previsto all'art. 9.4 dell'avviso che testualmente cita " nel rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento, il medesimo costo dell'intervento finanziato non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche se di diversa natura; al contempo è sempre possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico per lo stesso intervento a condizione che operino a copertura di costi diversi. "



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE BILANCIO DELLA SANITÀ E DELLO SPORT**

CHIARIMENTO n.12

Si chiede se per il cofinanziamento comunale, ai sensi dell'art. 4.3 dell'Avviso in oggetto, si può ricorrere all'assunzione di un mutuo - facoltà prevista per legge per le spese di investimento - da parte di questa Amministrazione.

L'amministrazione può ricorrere all'assunzione di un mutuo per il cofinanziamento comunale.

In caso di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 6.3 dell'avviso, l'amministrazione dovrà trasmettere " Deliberazione di Giunta comunale attestante la volontà dell'Ente a cofinanziare la realizzazione dell'intervento specificandone la fonte e la percentuale, fermo restando che la documentazione amministrativo contabile relativa all'effettivo stanziamento a copertura di tali risorse, sarà richiesta, in caso di ammissione a finanziamento, alla data di sottoscrizione del Disciplinare, pena revoca del contributo concesso ai sensi del paragrafo 11.1, lettera d) del presente Avviso "

CHIARIMENTO n.13

In merito alla dicitura "Non sono ammissibili le proposte progettuali riguardanti il patrimonio impiantistico sportivo afferente gli istituti scolastici." si chiede se con il termine "afferente" si intenda di proprietà dell'istituto scolastico o semplicemente in uso ad esso.

Il termine "afferente" si riferisce a ciò che è funzionalmente, logisticamente o amministrativamente pertinente e indissolubilmente legato all'attività didattica/scolastica.

Pertanto, l'impianto sportivo, anche se situato in area scolastica, è ammissibile a finanziamento a condizione che sia di proprietà comunale e non risulti totalmente e funzionalmente assorbito dall'uso esclusivo della scuola. Deve, quindi, mantenere una propria autonomia gestionale e funzionale e deve essere destinato all'uso pubblico e sportivo extrascolastico.